

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 cod. procedura civile

Per

ANGIONI CLAUDIA nata a Cagliari il 28/03/1965, C.F.: NGNCLD65C68B354X, residente a Cagliari

ACHENZA CATERINA nata a Carbonia il 5/5/1977, CF CHNCRN77E45B745K, res.te S. Giovanni

Suergiu

BOI MALTA nata a Escalaplano il 25/03/1969, C.F.: BOIMLT69C65D430C, residente a Selargius

CASULA RITA nata a Cagliari il 15/11/1981, C.F.: CSLRTI81S55B354I, residente a Assemini

CHIANESE NUNZIA nata a Mugnano il 04/04/1977, C.F.: CHNNNZ77D44F799E, residente a Villaputzu

DEIDDA JENNIFER nata a Iglesias il 21/03/1978, C.F.: DDDJNF78C61E281A, residente a Gonnesa

DESSI' FABIOLA nata a Cagliari il 04/11/1982, C.F.: DSSFBL82S44B354R, residente a Capoterra

ESU GIORGIO nata a Carbonia il 2/04/1968, C.F.: SEUGRG68D12B745T, residente a Carbonia

FIGUS TIZIANA nata a Milano l'11/4/1972 CF: FGSTZN72D51F205K, res.te in Cagliari

FANUNZA BARBARA M. LUISA nata a Cagliari, il 13/12/1972 CF: FNNBBR72T53B354B, res.tea Cagliari

FRIGO EUGENIA nata a Quartu S. E. il 04/06/1964, C.F.: FRGGNE64H44H118V, residente a Quartu S.

E.

GARIA ROBERTA GIUSEPPINA nata a Carbonia il 24/07/1979, C.F.: GRAARRO7L24B745F, residente

a Carbonia

LAI ANNA RITA nata a Nuoro il 14/01/1981, C.F.:LAINRT81A54F979W, residente a Onifai

LODDO ANNA RITA nata a Selargius il 12/07/1967, C.F.: LDDNRT67L52I580Q, residente a Cagliari

MANCA SEBASTIANA nata a Nuoro il 05/08/1981, C.F.: MNCSS81M45F979M, residente a Onifai

MEDDA ADALGISA nata a Assemini il 26/01/1977, C.F.: MDDDGS77A66A474F, residente a Uta

MEDDA DANIELA nata a Cagliari il 22/03/1983, C.F.: MDDDNL83C62B354S, residente a Villasor

MEREU CINZIA nata a Sant'Andrea Frius il 17/01/1976, C.F.: MRECZN76A57I271B, residente a Sant'Andrea Frius

MOLINARO ROBERTA nata a Cagliari il 10/02/1987, C.F.: MLNRRT82B50B354M, residente a Cagliari

MOSSA STEFANIA nata a Guasila il 17/09/1979, C.F.: MSSSFN79P57E252G, residente a Guasila

MURA MAURO nata a Cagliari il 10/10/1978, C.F.:MRUMRA78R10B354Y, residente a Villamar

MURTAS PRIAMA nata a Lucerna il 22/12/1973, C.F.: MRTPRM73T62Z133I, residente a Pimentel

PILI MARIA LUISA nata a Cagliari il 21/10/1977, C.F.: PLIMLS77R61B354X, residente a Elmas

PORCEDDA CLAUDIO nata a S. Gavino Monreale il 22/09/1982, C.F.:PRCCLA82P22H856H, residente a San Sperate

PORCU ALESSANDRA nata a Cagliari il 07/09/1970, C.F.: PRCLSN70P47B354U, residente a Samatzai

RODEANO STEFANIA nata a Cagliari il 24/09/1978, C.F.: RDNSFN78P64B354K, residente a Villasor

ROTA CONSUELO nata a Cagliari il 02/04/1979, C.F.: RTOCSL79D42B354X, residente a Cagliari

ROTA MARIANNA nata a Cagliari il 14/08/1975, C.F.: RTOMNN75M54B354D, residente a Cagliari

SCHIRRU MARIA ELENA nata a Cagliari il 22/02/1983, C.F.: SCHMLN83B63B354N, residente a San Sperate

SEDDA ALESSANDRA nata a Assemini il 22/08/1976, C.F.: SDDLSN76M62A474F, residente a Monastir

SEDDA MANUELA nata a Assemini il 24/08/1972, C.F.: SDDMNL72M64A474M, residente a Ussana

SERRA VALENTINA nata a Maracalagonis il 25/01/1983, C.F.:SRRVNT83A65E903P, residente a Sinnai

SORO CARLA nata a Cagliari il 06/01/1983, C.F.: SROCRL83A46B354V, residente a Quartucciu

STOCCHINO ALESSANDRA nata a Cagliari il 23/11/1976, C.F.: STCLSN76S63B354M, residente a Quartu S.E.

TOCCO MICHELA nata a Cagliari il 09/06/1978, C.F.: TCCMHL78H49B354U, residente a Villasor

VIRDIS MANUELA nata a Cagliari il 17/06/1976, C.F.: VRDMNL76H57B354F, residente a Uta

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Ugas (GSUGUO62B06B354]- fax 070651437-pec avv.ugas@legalmail.it) giusta delega in calce, con domicilio presso il nominato procuratore e difensore, eletto in Cagliari, Via Alghero nr.4

Contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del legale rapp.te p. t. in carica

Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari in persona del legale rapp.te p. t. in carica

PREMESSO

chei ricorrenti hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e precisamente:

ANGIONI CLAUDIA conseguito nell'a.s.1990/91 con voto 36/60

ACHENZA CATERINA conseguito nell'a.s. 1994/95 con voto 44/60

BOI MALTA conseguito nell'a.s. 1992/93 con voto 37/60

CASULA RITA conseguito nell'a.s. 2000/2001 con voto 75/100

CHIANESE NUNZIA conseguito nell'a.s. 1993/94 con voto 38/60

DEIDDA JENNIFER conseguito nell'a.s. 1996/97 con voto 41/60

DESSI' FABIOLA conseguito nell'a.s. 2001/02 con voto 80/100

ESU GIORGIO conseguito nell'a.s. 1997/98 con voto 36/60

FANUNZA BARBARA M. LUISA conseguito nell'a.s. 1989/90 con voto 40/60

FIGUS TIZIANA conseguito nell'a.s.1989/90 con voto 40/60

FRIGO EUGENIA conseguito nell'a.s. 1983/84 con voto 36/60

GARIA ROBERTA GIUSEPPINA conseguito nell'a.s. 1998/99 con voto 81/100

LAI ANNA RITA conseguito nell'a.s. 1999/2000 con voto 92/100

LODDO ANNA RITA conseguito nell'a.s. 1985/86 con voto 43/60

MANCA SEBASTIANA conseguito nell'a.s. 2001/2002 con voto 100/100

MEDDA ADALGISA conseguito nell'a.s. 1994/95 con voto 50/60

MEDDA DANIELA conseguito nell'a.s. 2001/02 con voto 80/100

MEREU CINZIA conseguito nell'a.s. 1993/94 con voto 70/100

MOLINARO ROBERTA conseguito nell'a.s. 2000/01 con voto 89/100

MOSSA STEFANIA conseguito nell'a.s. 1999/2000 con voto 68/100

MURA MAURO conseguito nell'a.s. 1997/98 con voto 36/60

MURTAS PRIAMA conseguito nell'a.s. 1991/92 con voto 66/100

PILI MARIA LUISA conseguito nell'a.s. 1994/95 con voto 38/60

PORCEDDA CLAUDIO conseguito nell'a.s. 2001/02 con voto 83/100

PORCU ALESSANDRA conseguito nell'a.s. 1989/90 con voto 36/60

RODEANO STEFANIA conseguito nell'a.s. 1997/98 con voto 36/60

ROTA CONSUELO conseguito nell'a.s. 1999/00 con voto 60/100

ROTA MARIANNA conseguito nell'a.s. 1996/97 con voto 48/60

SCHIRRU MARIA ELENA conseguito nell'a.s. 2001/02 con voto 100/100

SEDDA ALESSANDRA conseguito nell'a.s. 1994/95 con voto 42/60

SEDDA MANUELA conseguito nell'a.s. 1992/93 con voto 39/60

SERRA VALENTINA conseguito nell'a.s. 2001/02 con voto 73/100

SORO CARLA conseguito nell'a.s. 2000/01 con voto 78/100

STOCCHINO ALESSANDRA conseguito nell'a.s. 1999/00 con voto 73/100

TOCCO MICHELA conseguito nell'a.s. 1999/2000 con voto 62/100

VIRDIS MANUELA conseguito nell'a.s. 1994/95 con voto 36/60

- 1- che detto titolo di studio, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire ai ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 nonché ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 (da qui in avanti GAE), e quindi da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia I dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione;
- 2- che il valore abilitante del titolo di studio risulta confermato dal combinato disposto di cui agli artt. 53 RD 6-5-1923 n. 1054 (<<L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari>>) e 197 Decr. Leg.vo 16 apr. 1997 n. 297 (<<Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare>>);
- 3- che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con DM 235/14 ha negato la possibilità di inserimento dei ricorrenti quali diplomati per titolo magistrale entro l'anno 2001/2002 nelle GAE;

- 4- che, invero, con DM n. 308 del 15.05.2014 e DM n. 353 del 22.05.2014, il Miur ha riconosciuto il valore abilitante di detto diploma, sanando solo in parte la loro posizione e consentendo l'inserimento nella II fascia d'istituto degli interessati procedendo ad una attribuzione di punteggio ottriata, lasciando irrisolta e senza alcun provvedimento la questione inerente il dovuto inserimento nella graduatoria;
- 5- che, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973 del 2015 ha pacificamente ritenuto fondata la domanda finalizzata ad ottenere l'«inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale , anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”;

- 6- che la linea interpretativa ora richiamata deve essere applicata anche nella fattispecie qui in argomento;
- 7- che i ricorrenti hanno diritto ad essere inclusi nella GaE della provincia di Cagliari ed al conseguente inserimento nella III fascia o costituenda IV fascia aggiuntiva;
- 8- che la materia in esame deve essere demandata al Giudice ordinario;
- 9- Che sotto il profilo indicato anche la recente Cons. Stato 15 magg. 2015 n. 2845 annullando TAR Lombardia Milano 359/2015 che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso il diniego di immatricolazione ai percorsi abilitanti speciali (PAS), conferma a contrario ma espressamente, la giurisdizione del GO in materia; definendo non dirimente il richiamo formulato dalla PA appellata alla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2011, che distingue fra assunzioni al lavoro (devolute al giudice ordinario) e procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (rientranti ex lege nella cognizione del giudice amministrativo) il Cons. di Stato precisa come debba ritenersi che l'aggiornamento e lo scorrimento delle graduatorie provinciali – permanenti o ad esaurimento – del personale scolastico, nonché la giusta collocazione di tale personale nelle graduatorie stesse, siano atti di gestione del datore di lavoro pubblico, dopo la già

avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego, a titolo precario, senza necessità di valutazioni discrezionali; tali graduatorie pertanto – ha soggiunto il Consiglio di Stato - risultano configurate come un mero elenco, nel quale “sono utilmente collocati soggetti, già in regolare possesso del cosiddetto titolo abilitante per l’insegnamento ed in attesa soltanto della immissione in ruolo”, con conseguente vero e proprio diritto soggettivo dell’iscritto nelle graduatorie stesse al relativo regolare scorrimento, per ottenere un posto di lavoro stabile. Può quindi essere riconosciuta la giurisdizione ordinaria sulle controversie, relative all’inserimento degli insegnanti, che possiedano determinati requisiti, anche in base a pregresse partecipazioni a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento dei posti che si rendano via via disponibili>>;

10- Che alla luce dei provvedimenti sulla “Buona scuola” di abolizione delle graduatorie, i ricorrenti corrono il serio rischio di non poter essere inseriti nelle GaE nonostante abbiano fondatissimo ed indiscutibile diritto ad esservi inseriti;

11- Che sotto il profilo del *fumus boni juris* è palese che i ricorrenti debbano essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che da ultimo se ne è avuta conferma anche dal Decreto Presidente della Repubblica 25-3-2014 pronunciato proprio su istanza di insegnante munita di titolo abilitante ed

inspiegabilmente pretermessa; decreto che formalizza il parere del Consiglio di Stato fermissimo nel senso auspicato dagli odierni ricorrenti;

- 12- Che il periculum in mora viene esaminato da questo difensore per puro scrupolo essendo evidente che sia il provvedimento di legge noto come quello della c. d. Buona Scuola e la stessa Circolare MIUR AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0002198.30-06-2015 chiariscono come il diritto dei ricorrenti sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile in attesa della decisione in via ordinaria; per avere contezza dell'aspetto ora cennato sarà sufficiente la lettura della circolare dianzi citata per la quale <<Facendo seguito alla nota AOODGPER Prot. n. 0016485 del 04/06/2015, si rende noto che, a far data dal 29/06//2015, sarà resa disponibile la funzione per l'inserimento nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02. Detta funzione consente:
- l'inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
 - l'inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente>>;

13 – Che alla luce di quanto precedentemente esposto e considerata la posizione espressa dal Ministero, può auspicarsi anche un provvedimento di accoglimento emesso inaudita altera parte

Quanto sopra premesso ed esposto i ricorrenti, tuttirappresentati e difesi
utsupra

Chiedono

Che l'Ill.mo Tribunale adito – ai sensi degli artt. 700, 669 bis e 669 ter cod. proc. civile – anche a mezzo di provvedimento emesso inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, stante l'urgenza di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito,

Voglia, disapplicato ogni atto amministrativo contrario od ostativo:

- 1) Ordinare l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari ai sensi della legge alla L. n.124/1999 e/o ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 a far data per ciascuno di essi dal conseguimento del diploma e col punteggio dovuto con la medesima decorrenza e con ogni consequenziale provvedimento;
- 2) Con vittoria di spese;
- 3) Espressamente riservata ogni voce di danno per il ritardato o mancato inserimento;

Con sentenza esecutiva.

In via istruttoria e senza inversione dell'onere, si chiede che sia disposto d'ufficio – ex art. 421 cod. proc. civile – ogni mezzo istruttorio utile e/o opportuno.

Si dimettono in Cancelleria i seguenti documenti: diploma e autocertificazione di ciascuno dei ricorrenti in apposito fascicolo per ognuno.

TAR Lazio Roma 20-5-2015 n.7458; Cons. Stato 15-5-2015 n.2485; Trib.

Cremona Sez. Lavoro Ord. 11-6-2015

Indeterminabile il valore.

Salvezze illimitate.

Cagliari, 15 ott. 2015

Avv. Ugo Ugas